

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge: Disposizioni in materia di gestione del rischio di alluvioni e potenziamento della tutela dei corsi d'acqua. Abrogazione alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)

Premessa

La necessità di modificare la norma in oggetto nasce dall'esigenza di aggiornare l'attuale L.R. 21/2012 ai principi della Direttiva 2007/60/CE, del decreto D.Lgs. 49/2010, rispettivamente recepiti nei Piani di Gestione Rischio Alluvioni a scala distrettuale.

Per tutto il territorio nazionale, il 3 marzo 2016, sono stati approvati dai rispettivi Comitati Istituzionali Integrati ai sensi del D.lgs 219/2010, i Piani di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) a scala distrettuale. In particolare, per quanto riguarda il territorio toscano sono stati approvati:

- il Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, che comprende la maggior parte del territorio regionale, con i bacini idrografici dell'Arno, del Magra, Fiora, del Marecchia-Conca, del Reno, Toscana Nord, Toscana Costa e dell'Ombrone;
- il Piano di gestione del Distretto idrografico del Serchio, comprendente il solo bacino del F. Serchio;
- il Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale per la parte del territorio regionale ricadente nel bacino idrografico del F. Tevere;
- il Piano di gestione del Distretto idrografico Padano solo per una modesta porzione del territorio regionale ricadente del bacino del F. Po.

Inoltre si evidenzia come il Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale Unit of Management Arno, Ombrone, Toscana Nord, Toscana Costa, riguardante circa il 78% del territorio regionale, in ottemperanza agli indirizzi della Delibera di Consiglio Regionale n° 84/2015 del 01-12-2015 abbia sostituito i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini Arno, Ombrone, Toscana Nord, Toscana Costa con il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, individuando nel PGRA con la relativa disciplina di piano l'unico strumento di riferimento per la gestione del rischio alluvioni.

La disciplina di piano relativa ai suddetti bacini (oggi detti Unit of Management) introduce alcune norme/divieti (art.7 comma 3) nelle zone ad alluvioni con maggiore frequenza (aree a pericolosità da alluvioni frequenti) e demanda alla Regione, sulla base di specifici indirizzi, la disciplina delle condizioni di gestione del rischio nelle zone ad alluvioni frequenti e poco frequenti (art.7 comma 4, art. 8, art. 9 comma 3, art.10, art. 11).

La gestione del rischio viene intesa come l'insieme delle azioni volte a mitigare i danni conseguenti alle alluvioni, e deve essere attuata sia attraverso interventi tesi a ridurre la pericolosità (ovvero la frequenza e le caratteristiche dell'evento alluvionale) nonché la vulnerabilità dell'elemento soggetto ad allagamenti.

La gestione del rischio inoltre, come stabilito dai piani di gestione rischio alluvioni si articola in:

- misure di prevenzione: ovvero azioni di regolamentazione dell'uso del territorio tese ad un suo corretto utilizzo sulla base del rischio da alluvioni;
- misure di protezione: si tratta degli interventi di difesa, che possono consistere in opere strutturali vere e proprie o in azioni di modifica dell'assetto fluviale tese ad un recupero della naturalità del corso d'acqua;
- misure di preparazione: si tratta delle misure di preannuncio e monitoraggio degli eventi, dei protocolli di gestione delle opere in fase di evento, dei piani di protezione civile atti a fronteggiare e mitigare i danni attesi durante l'evento e l'eventuale rischio residuo;
- misure di risposta e ripristino: si tratta delle azioni di rianalisi post-evento al fine di valutare ed eventualmente rivedere e correggere le misure adottate.

Per quanto concerne le misure di prevenzione, l'attuale normativa regionale in materia di gestione di rischio alluvioni si fonda sulla LR 21/2012, e sul regolamento n° 53/R del 25 ottobre 2011 (attuazione dell'art. 62 dell'abrogata LR 1/2005-Norme per il governo del territorio), anch'esso oggetto di aggiornamento in accordo a quanto stabilito dall'art. 104 della LR 65/2014.

Ambedue le norme si basano principalmente sul valutare la fattibilità delle trasformazioni urbanistico edilizie in relazione alla pericolosità idraulica, cioè la frequenza di accadimento dell'evento alluvionale.

L'attuale regolamento 53/R, al fine di garantire un approccio omogeneo sul territorio regionale, stabilisce per gli strumenti urbanistici comunali classi di pericolosità idraulica omogenee a scala regionale (I.4, I.3, I.2, I.1) ulteriori rispetto a quelle dei PAI.

La vigente LR 21/2012, detta disposizioni in relazioni alla pericolosità idraulica facendo riferimento alle classi di pericolosità derivate sia dai Piani di assetto idrogeologico sia da quelle presenti negli strumenti urbanistici comunali di cui al 53/R.

Con l'entrata in vigore del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) sono state introdotte classi di pericolosità idrauliche omogenee a scala nazionale riferite agli scenari previsti dal D.lgs. 49/2010 (alluvioni frequenti, poco frequenti, scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi) che è opportuno introdurre nella legislazione corrente, in modo da perseguire semplificazione amministrativa ed omogeneità di approccio sul territorio regionale.

La proposta di legge introduce l'obbligo di perseguire la gestione del rischio alluvioni rispetto ad uno scenario idoneo per la pianificazione territoriale, quale condizione a cui i Comuni debbono attenersi nel disciplinare gli usi e le trasformazioni del territorio.

Lo scenario di alluvioni a cui i comuni debbono fare riferimento è quello individuato, dai Piani di gestione rischio alluvioni, come "scenario per alluvioni poco frequenti" corrispondente di fatto ad evento con tempo di ritorno 200 anni.

La proposta di legge ammette come possibili, rispetto ad uno scenario di alluvioni poco frequenti, solo danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, tali da non pregiudicare l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche. Dette condizioni corrispondono ad un rischio definito *rischio medio* (R2) dal D.P.C.M. del 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998 n.180".

La proposta di legge stabilisce e dettaglia la tipologia di opere attraverso le quali gestire il rischio alluvioni connesso alle trasformazioni urbanistico-edilizie, rispetto allo scenario per

alluvioni poco frequenti. La gestione del rischio di alluvioni e le opere necessarie sono differenziate in funzione della frequenza di accadimento dei fenomeni alluvionali (valutata tramite la classe di pericolosità idraulica) ed in funzione dell'intensità del fenomeno alluvionale (valutata tramite la magnitudo idraulica ovvero la combinazione del battente e della velocità della corrente rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti).

La gestione del rischio di alluvioni è assicurata mediante la realizzazione delle seguenti opere finalizzate al raggiungimento del livello di rischio medio:

- a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti;
- b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo moderata unitamente ad opere di autoprotezione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;
- c) opere di autoprotezione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.

ove si intendono:

- a) per opere idrauliche: le opere strutturali sui corsi d'acqua volte a evitar o ridurre gli allagamenti;
- b) per opere di autoprotezione: opere strutturali che prevedono la realizzazione del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un relativo franco di sicurezza, attraverso la sopraelevazione ridurre la vulnerabilità degli elementi esposti all'evento alluvionale;
- c) per azioni di difesa locale: tecniche di protezione permanenti quali barriere impermeabili, sistemi di impermeabilizzazione esterni o interni, sistemi di difesa delle reti e degli impianti.

La proposta di legge dettaglia inoltre le opere o gli interventi attraverso cui garantire il non aggravio del rischio derivante dalla realizzazione delle opere di autoprotezione. Tali opere o interventi debbono assicurare il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore garantendo il buon regime delle acque. Viene anche introdotta la possibilità di trasferire gli effetti del fenomeno idraulico in altre aree, nel rispetto di specifiche condizioni e previa verifica di compatibilità dell'autorità idraulica.

La proposta di legge introduce alcune limitazioni sulle previsioni relative a interventi che debbono garantire la loro piena funzionalità ed accessibilità durante gli eventi alluvionali frequenti e poco frequenti

Inoltre alcune limitazioni già introdotte dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale Unit of Management Arno, Ombrone, Toscana Nord, Toscana Costa, sono estese a tutto il territorio regionale. Tali divieti erano comunque per la quasi totalità già vigenti con l'attuale LR 21/2012

La gestione del rischio alluvioni rispetto allo scenario poco frequente è differenziata in relazione alla tipologia di previsioni ed in funzione delle tipologie di interventi.

Ulteriori disposizioni riguardano la tutela diretta dei corsi d'acqua in relazione alle nuove costruzioni, ai manufatti, e alle trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle fasce di larghezza di dieci metri dal corso d'acqua. La legge, all'art. 3, pone alcune restrizioni alle attività che possono essere ivi condotte con alcune eccezioni, la cui fattibilità è valutata dall'autorità idraulica. Detta competenza a seguito del riordino istituzionale operato con la LR 22/2015 è stata trasferita dalle Province alla Regione.

La proposta di legge disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, i manufatti, gli interventi anche sul patrimonio edilizio esistente e le trasformazioni morfologiche nell'alveo, nelle golene, sugli argini dei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto, rendendole congruenti con il riassetto organizzativo e la nuova impostazione introdotta dalla proposta di legge nel suo complesso.

La proposta di legge, disciplina gli interventi nella così detta pertinenza idraulica (10 metri dal piede dell'argine) in conformità ed in ottemperanza al quadro normativo nazionale, in particolare delle disposizioni di cui al RD 523/1904 e con il consolidato orientamento giurisprudenziale relativamente all'applicazione dell'articolo 96, comma 1 lettera f) del Rd sopra richiamato, ai sensi del quale

L'art.96 del RD 523/1904, anche in base a quanto confermato dalla Cass. Civ. SS.UU. n. 17784 del 30 luglio 2009, ha due principali scopi:

- o tutelare la ragione pubblicistica dello sfruttamento delle acque demaniali;
- o mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti canali e scolatoi pubblici;

Questa disposizione assume carattere legale e inderogabile, e quindi la prima conseguenza è che le opere costruite in violazione di questo divieto ricadono nella casistica dell'art. 33 della L. 47/85, e pertanto non sono ammesse ad ottenere la sanatoria.

La normativa locale per poter prevalere sul R.D. 523/1904, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l'eventuale deroga. Per norma locale si può intendere lo strumento urbanistico, a condizione che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell'art. 96, relazionandosi alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (cfr. Cass. civ., SS. UU., 18 luglio 2008, n. 19813; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2011, n. 2544; Cfr. inoltre, Cass. sez. civ, SSUU.,18/07/2008, n.19813; Con Stato, sez. VI, n.2544; Cons Stato, sez. IV sent. n.5619).

Capo I Disposizioni generali e definizioni

Art.1 – Oggetto

L'articolo riguarda l'oggetto della legge.

Art.2 – Definizioni

L'articolo stabilisce le definizioni necessarie per l'applicazione della legge; le definizioni che derivano dalla direttiva alluvioni 2007/60, dal D.lgs. 49/2010, dai Piani di gestione Rischio alluvioni, dalla LR. 65/2010.

Art.3 - Tutela dei corsi d'acqua

L'articolo disciplina nuove costruzioni, nuovi manufatti e le trasformazioni morfologiche nell'alveo, nelle golene, sugli argini dei corsi d'acqua e nelle fasce di rispetto.

La norma stabilisce che i sopracitati interventi non sono consentiti negli alvei, nelle golene sugli argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), oltre che nella fascia di rispetto di 10 metri dal piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua fatto salvo alcune eccezioni, previa verifica della compatibilità idraulica e, comunque subordinata al rispetto di alcune condizioni.

Le eccezioni riguardano gli interventi di natura idraulica, le reti dei servizi essenziali, le opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi, quelle connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 1775/1933, le opere di adduzione e restituzione idrica nonché gli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica comprese gli itinerari ciclopedonali.

La norma inoltre disciplina gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, legittimamente realizzato sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, consentendo previa autorizzazione idraulica, tutti gli interventi edilizi finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla manutenzione dei manufatti, ferma restando la contestuale realizzazione di azioni di difesa locale per gli interventi che modificano le pareti esterne del manufatto che sono direttamente interessate dal fenomeno alluvionale relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti. Risultano pertanto esclusi interventi quali quelli di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, interventi di sostituzione edilizia e quelli comportanti le addizioni volumetriche e interventi che comportano comunque una demolizione e ricostruzione di tutto o parti del manufatto. Al fine di tutelare l'incolumità delle persone sono esclusi i frazionamenti ed mutamenti di destinazione d'uso comportanti la creazione di nuove unità immobiliari che prevedano la funzione residenziale o turistico ricettiva o, comunque, il pernottamento.

Inoltre sulle infrastrutture a sviluppo lineare esistenti e loro pertinenze, sui parcheggi pubblici e privati, legittimamente realizzati sotto il profilo edilizio e con autorizzazione idraulica oppure senza autorizzazione idraulica in quanto non richiesta dalla normativa vigente al momento della realizzazione dell'intervento, sono consentiti previa autorizzazione idraulica interventi di adeguamento e ampliamento per la messa in sicurezza.

Nel verificare la sussistenza della compatibilità idraulica deve essere assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque, che le opere non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua, non interferiscano con la stabilità del fondo e delle sponde e deve sussistere il non aggravio del rischio idraulico in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento, oltre al non a aggravio del rischio per le persone e per l'elemento esposto oggetto di intervento. Inoltre il patrimonio edilizio esistente su cui sono realizzati gli interventi deve essere inserito nel piano di protezione civile comunale al fine di prevenire i danni in caso di evento alluvionale.

Capo II Disposizioni relative alla gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione

territoriale o urbanistica comunale

Art.4 - Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale

L'articolo, nel rispetto della direttiva alluvioni, del Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto Appennino Settentrionale UOM Arno, Ombrone, Toscana Nord, Toscana Costa, stabilisce che siano i comuni nei piani operativi o nei regolamenti urbanistici, per le zone soggette ad alluvioni frequenti e poco frequenti, ad individuare, le misure per la gestione del rischio alluvioni necessarie per l'attuazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie, finalizzate al conseguimento almeno di un rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture e la funzionalità delle attività economiche.

Art.5 - Opere per la gestione del rischio di alluvioni

L'articolo disciplina la tipologia di opere con cui perseguire la gestione del rischio alluvioni in relazione all'attuazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie individuate dai comuni negli strumenti urbanistici rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti.

La gestione del rischio può essere attuata attraverso la realizzazione di:

- a) opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti;
- b) opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti conseguendo almeno una classe di magnitudo moderata unitamente ad opere di autoprotezione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree;
- c) opere di autoprotezione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.

La proposta di legge inoltre disciplina le opere da impiegare per garantire il non aggravio del rischio in altre zone eventualmente correlato alla realizzazione delle opere di auto sicurezza, tra questi vi sono opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore garantendo il buon regime delle acque.

Viene inoltre introdotta la possibilità di trasferire gli effetti del fenomeno idraulico in altre aree attraverso la realizzazione di opere soggette alle seguenti condizioni:

- i) l'area di trasformazione e l'area di destinazione siano caratterizzate da magnitudo moderata;
- ii) nell'area di destinazione non venga modificata la classe di magnitudo moderata ;
- iii) che sia prevista dagli strumenti urbanistici la stipula di una convenzione tra il proprietario delle aree interessate e il comune prima della realizzazione dell'intervento.

Le opere che operano il trasferimento degli effetti idraulici sono previste negli strumenti urbanistici e possono essere realizzate solo previa verifica di compatibilità dell'autorità idraulica competente nell'ambito del rilascio del titolo abilitativo di riferimento.

Art.6 - Limitazioni per le aree soggette ad alluvioni frequenti o poco frequenti

La disciplina introduce alcune limitazioni di opere strategiche e rilevanti per la collettività che devono garantire la funzionalità ed accessibilità durante gli eventi alluvionali frequenti e poco frequenti.

In particolare l'articolo al comma 1 stabilisce che nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti indipendentemente dalla magnitudo, non possono essere previsti, anche attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente le seguenti opere/funzioni:

- a) ospedali, case di cura e strutture funzionali primarie annesse, aziende sanitarie, presidi medici ed altre strutture sanitarie;
- b) sedi istituzionali ed amministrative di enti pubblici;
- c) scuole di ogni ordine e grado, sedi universitarie comprese le strutture funzionali primarie annesse e le palestre;
- d) strutture primarie per le telecomunicazioni;
- e) centrali elettriche di primaria importanza;
- f) altre strutture strategiche o rilevanti da ricomprendersi nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza.
- g) aree destinate alla realizzazione degli impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- h) sottopassi o volumi interrati.

L'articolo inoltre stabilisce che limitazioni per le opere o funzioni di cui alle soprarichiamate lett. a), c), d), e), f) non possono altresì essere previste nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti, salvo che non siano diversamente localizzabili in aree non soggette a rischio di alluvioni inferiore.

Capo III - Disposizioni relative agli interventi edilizi

Art.7- Disposizioni relative agli interventi in aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo molto severa o severa

L'articolo stabilisce le condizioni per la realizzazione delle opere ricadenti nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo molto severa o severa .

In particolare per gli interventi di maggiore rilievo (interventi di nuova costruzione, opere pubbliche o di interesse pubblico, interventi di ristrutturazione urbanistica di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di sostituzione edilizia) debbono essere realizzate le opere cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ovvero opere idrauliche che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti, o in subordine, le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) ovvero opere idrauliche che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo moderata unitamente ad opere di autoprotezione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree.

Per i restanti interventi, diversi da quelli sulle infrastrutture a rete e lineari disciplinati all'art. 9 e diversi da quelli sul patrimonio edilizio esistente disciplinati all'art. 10, come condizione per la realizzazione è richiesta la contestuale realizzazione di almeno una delle opere di cui all'articolo 5, comma 1.

Le condizioni ivi stabilite non si applicano agli interventi privi di rilevanza edilizia di cui all'articolo 137 della legge regionale 65/2014.

Art.8- Disposizioni relative agli interventi in aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo moderata

L'articolo stabilisce le condizioni per la realizzazione delle opere ricadenti nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti e da magnitudo moderata

In particolare per tutti gli interventi, diversi da quelli sulle infrastrutture a rete e lineari disciplinati all'art. 9 diversi da quelli sul patrimonio edilizio esistente disciplinati all'art. 10, è richiesta la contestuale realizzazione di almeno una delle opere di cui all'articolo 5, comma 1.

Art.9 - Disposizioni relative alle infrastrutture lineari o infrastrutture a rete

L'articolo stabilisce le condizioni per la realizzazione delle infrastrutture lineari o infrastrutture a rete in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti.

Art.10-Disposizioni relative agli interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti

L'articolo stabilisce le condizioni per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti differenziati in funzione del battente e della magnitudo rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti.

Sul patrimonio edilizio esistente restano ferme le limitazioni di cui all'articolo 6 e le disposizioni di cui all'art.7 per le quali gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia ricostruttiva, comprensivi pertanto della sostituzione edilizia, sono ammessi con condizioni analoghe a quelle della nuova edificazione, ovvero: alle condizioni di cui all'articolo 7 comma 1 qualora le medesime aree siano caratterizzate da magnitudo severa o

molto severa; alle condizioni di cui all'articolo 8 qualora le medesime aree siano caratterizzate da magnitudo moderata.

Per tutti i restanti interventi sul patrimonio edilizio esistente, nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, fermo restando alcune limitazioni di cui ai commi 4 e 5 l'articolo stabilisce che:

- o indipendentemente dalla magnitudo, sui manufatti con piano di calpestio al di sopra del battente relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, qualora previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica nel rispetto della legislazione di riferimento (comma 1);
- o nelle aree caratterizzate da magnitudo moderata, sui manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti sono ammessi tutti gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, qualora previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica nel rispetto della legislazione di riferimento (comma 2)
- o nelle aree caratterizzate da magnitudo severa o molto severa, sui manufatti con piano di calpestio al di sotto del battente relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti, sono ammessi tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle seguenti condizioni: siano previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica e qualora modifichino le pareti esterne del manufatto, direttamente interessate dal fenomeno alluvionale relativo allo scenario per alluvioni poco frequenti, siano contestualmente realizzate azioni di difesa locale senza aggravio del rischio in altre aree (comma 3).

L'articolo prevede alcune limitazioni sugli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente in relazione ai cambi di destinazione d'uso verso la funzione residenziale e turistico ricettiva ed ai frazionamenti.

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art.11- Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge

L'articolo prevede che gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere realizzati alle condizioni stabilite nella legge medesima. Le disposizioni di cui alla presente legge, non si applicano alle opere pubbliche per cui sia stata indetta gara e agli interventi edilizi per i quali sia stata rilasciata permesso a costruire o sia stata presentata la SCIA o la CILA nel rispetto delle disposizioni della l.r. 65/2014 e i piani attuativi per i quali sia stata stipulata la relativa convenzione. si applicano Inoltre nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 104 della l.r.65/2014, continua ad applicarsi il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n.53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" in materia di indagini geologiche), per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.

Art.12- Disposizioni transitorie per la classificazione delle aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti e per la magnitudo

L'articolo stabilisce criteri con cui classificare le aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione di cui al d.lgs. 49/2010.

Inoltre qualora negli strumenti di pianificazione di bacino e di pianificazione territoriale non sia disponibile il battente, sono forniti criteri per determinare il battente e la corrispondente magnitudo ai fini dell'applicazione della legge.

Art.13- Verifiche dell'autorità idraulica nei procedimenti di competenza dei comuni

L'articolo disciplina il rilascio dell'autorizzazione idraulica, nell'ambito dei procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria di competenza dei comuni relativamente alle aree di cui all'articolo 3, comma 3.

Art.14- Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvione e recepimento da parte degli strumenti urbanistici

La finalità dell'articolo è quella disciplinare l'iter di proposte di riesame delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni sensi del d.lgs. 49/2010, nell'ambito della formazione dello strumento urbanistico. La norma prevede che il comune proponga alla Regione la modifica delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione ai sensi del d.lgs. 49/2010, la quale valutata la proposta di riesame, la trasmette all'Autorità di bacino distrettuale ai fini della sua approvazione.

A seguito dell'approvazione dell'Autorità di bacino distrettuale, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico alle mappe ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs152/2006 il comune fa riferimento alle mappe oggetto del riesame ai fini dell'applicazione della presente legge.

Inoltre l'articolo, introduce un'importante novità volta a semplificare e velocizzare la realizzazione di determinati interventi, nel rispetto e della garanzia della sicurezza idraulica. La norma stabilisce che nelle more delle modifiche delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvione ai sensi del d.lgs. 49/2010, qualora gli strumenti urbanistici prevedano un intervento edilizio ma ne subordinano la realizzazione alla preventiva realizzazione delle opere idrauliche di cui all'articolo 5 comma 2 lett. a) e b), per detti interventi il rilascio del titolo abilitativo è consentita la realizzazione subordinando l'efficacia del titolo abilitativo al collaudo delle opere idrauliche. La norma viene introdotta per velocizzare l'attuazione degli interventi considerato che l'efficacia dell'opera idraulica è già valutata ed approvata nell'ambito dei procedimenti autorizzativi e di collaudo, diversamente oggi per la loro realizzazione occorre attendere la modifica delle mappe, la previsione nello strumento urbanistico.

Art.15- Modifiche alla l.r.80/2015

L'articolo modifica l'articolo 2 della l.r.80/2015 stabilendo che la Giunta regionale può adottare, con proprio atto, nel rispetto della normativa comunitaria statale e regionale di riferimento, specifiche linee guida per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di cui al comma 1 lettera i), anche con particolare riferimento alla verifica di compatibilità idraulica, nell'ambito del rilascio delle concessioni dei tombamenti esistenti, dei ponti esistenti e delle opere esistenti sopra passanti il corso d'acqua, nonché per la verifica di compatibilità idraulica introdotta con la presente legge.

Art.16- Abrogazione

L'articolo abroga la vigente LR 21/2012

Art.17- Entrata in vigore

Si prevede che la legge entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).